



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. 34 / 2020

Prt.G. N. 0016005/2020

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente artt. 50 – 54 D.Lgs. 267/2000 – chiusura del Liceo Classico e delle Scienze Umane, G. Pascoli di Viggiano e della scuola secondaria di primo grado (Scuola Media).

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Sars Cov- 2 (COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATE

le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

AVUTA NOTIZIA della positività al virus COVID-19, di uno studente, residente in altro comune che frequenta il Liceo Classico di Viggiano;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n, 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

SENTITI preventivamente, la Prefettura di Potenza, il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, i dirigenti dell'ASP e i Dirigenti scolastici degli Istituti interessati.

Per le motivazioni sopra esposte

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 “ e s.m.i.

ORDINA

- **La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza presso la sede di Viggiano del Liceo Classico e delle Scienze Umane G. Pascoli e della scuola secondaria di primo grado ospitata presso il medesimo plesso scolastico a partire dal giorno 01 ottobre 2020 e fino al giorno 03 ottobre 2020;**

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso preventivamente a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Viggiano e trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Al Dirigente scolastico del Liceo Classico G. Pascoli;
- Al Dirigente scolastico della Scuola Secondaria di primo grado di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale del Comune di Viggiano;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando Carabinieri Forestale di Viggiano;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture

AVVERTE

Che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- ◆ entro 60 giorni dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- o in alternativa
- ◆ entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla residenza Municipale, 30 settembre 2020



IL SINDACO
AVV. AMEDEO CICALA